

N. 3272

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1998

—————

Disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi
sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo. 27 gennaio 1992, n. 88, attuativo della direttiva 84/253/CEE, ha comportato un notevolissimo impegno - tanto in sede legislativa che amministrativa - sia per gli incompetenti relativi al regime transitorio (culminato con la formazione del Registro dei revisori contabili) sia per quelli relativi all'instaurazione del sistema definitivo avviato con la recentissima emanazione del regolamento per il tirocinio, gli esami e la vigilanza, con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.

Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'inserimento nel primo Registro (istituito nel 1995) e la pubblicazione del richiamato regolamento è stata emanata una specifica normativa (legge 13 maggio 1997, n. 132), resasi necessaria al fine di rendere produttiva di effetti l'attività svolta nel periodo appena indicato, altrimenti irrilevante sia agli effetti della disciplina transitoria sia a quelli della normativa a regime.

La legge 13 maggio 1997, n. 132, attraverso la disciplina di un apposito esame alternativo al riconoscimento di un diritto all'iscrizione automatica ha così consentito ad una numerosa serie di soggetti (ed in particolare ai più giovani) la possibilità di ottenere l'iscrizione nel Registro.

I tempi necessari per l'emanazione della citata legge n. 132 del 1997 e per la pubblicazione del citato regolamento sono stati tali che per un verso, non è stato possibile terminare gli esami (orali ovvero per titoli) diretti ad accertare il possesso del requisiti di legge; per altro verso non è ancora possibile formare la commissione (prevista dall'articolo 2 del predetto regolamento)

competente a disporre l'iscrizione nel Registro.

Poichè è imminente la scadenza dei collegi sindacali delle varie società o enti, molti (circa 50.000) soggetti rientranti nell'ambito della legge n. 132 del 1997, e quindi interessati ad ottenere la nomina in detti collegi, vedono frustrato siffatto loro interesse per i motivi appena indicati.

Si rende necessario l'inserimento di una norma transitoria nella legge n. 132 del 1997 che consenta a tutti, salvo successiva verifica del possesso del titolo idoneo, la possibilità di ottenere detta nomina (o conferma) senza incorrere - per fatto non imputabile agli interessati - in una esclusione che appare tanto più grave ed irreparabile, quanto più si rifletta sul fatto che difficilmente gli esclusi potranno, in progresso di tempo, sostituire i nominati anche e soprattutto per il rapporto fiduciario che andrà consolidandosi tra questi ultimi e gli enti controllati. È opportuno precisare che lo scopo appena indicato può essere conseguito solo parzialmente sulla base dell'emendato disegno di legge Detomas (atto Camera n. 3648-D) dal momento che la «disposizione transitoria» (articolo 3) contenuta in detto disegno di legge consente - sia pure in via d'urgenza - di procedere alle sole conferme così privando di tutela il maggior numero degli interessati (nuove nomine).

Venendo all'esame specifico della legge che si propone, si osserva quanto segue.

L'articolo 14-*bis*, che si propone di inserire nella legge 13 maggio 1997, n. 132, al comma 1, individua i soggetti che potranno beneficiare dell'emananda legge, e cioè tutti coloro che, ai sensi della legge medesima, possono ottenere l'iscrizione nel Registro senza dover sottostare al sistema definitivo

quando entrerà a regime. Si tratta delle persone fisiche individuate dagli articoli 1 e 13 della legge: tutti costoro - lo si ripete - pur avendo compiuto un'attività che sarebbe stata rilevante per ottenere l'iscrizione nel Registro ai sensi della normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474, non ebbero modo di far valere siffatto diritto in quanto maturato successivamente al termine per la presentazione delle domande; nè ebbero modo di far valere detta attività ai sensi della normativa definitiva, in quanto non era stato ancora pubblicato il regolamento, poi emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998 n. 99, nè effettuato il tirocinio nè sostenuto gli esami

(tant'è che è stato necessario indire «una prima sessione di esami», ancora in corso).

Il comma 2 prevede l'obbligo per le società e gli enti interessati di comunicare al Ministero i nominativi di coloro che usufruiscono del beneficio «provvisorio», così da consentire gli opportuni controlli.

Viene conseguentemente statuita al comma 3 la decadenza dalla carica di coloro che, nominati o confermati in via d'urgenza, non ottengano l'iscrizione nel Registro dei revisori.

Si rappresenta l'urgenza di approvare al più presto il disegno di legge, poichè nel corso del corrente mese di maggio scadranno tutti i collegi sindacali delle società.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 13 maggio 1997, n. 132, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - (*Norma transitoria*). - 1. Possono essere nominati alla carica di componente di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti coloro che, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) hanno sostenuto con esito positivo l'esame di cui all'articolo 4;

b) hanno titolo, ai sensi dell'articolo 6, ad essere esonerati totalmente dall'esame di cui all'articolo 4, anche se sulla domanda di esonero non ha ancora deciso la commissione di cui all'articolo 1, commi 7 e 9;

c) hanno titolo ad essere iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'articolo 13 ed hanno presentato la relativa domanda nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Le società e gli enti danno comunicazione, entro sessanta giorni al Ministero di grazia e giustizia dell'avvenuto conferimento delle cariche di cui al comma 1. La mancata comunicazione comporta la decadenza dalla carica.

3. Il mancato superamento della prova di esame, o la reiezione della domanda di esonero presentata ai sensi degli articoli 1 e 6, ovvero della domanda presentata ai sensi dell'articolo 13, comporta la decadenza dalla carica».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.